GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — VENERDÌ 4 DICEMBRE — NUM. 284

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffici nelle adunanze del 2 e 3 dicembre 1891 per l'esame dei seguenti progetti di legge:

(N. 115). Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e il 10 febbraio 1889, per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma.

Ufficio 1° senatore Pasella.
» 2° » Cerruti M.
» 3° » Pierantoni.
» 4° » Canonico.
» 5° » Verga Carlo.

(N. 116). Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Ufficio 1° senatore Finali.
» 2° » Miraglia (*iunior*).
» 3° » Zini.
» 4° » Valsecchi.
» 5° » Mangilli.

CONSIGLIO DI STATO

Con R. decreto del 3 dicembre corrente mese, il comm. avv. Marco Tabarrini di Pomarance, presidente di Sezione nel Consiglio di Stato fu nominato presidente del Consiglio di Stato.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 652 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1888 n. 5866 (serie 3ª);

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con Nostro decreto del 10 gennaio 1889;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il regolamento approvato col Nostro decreto 10 gennaio 1889 per l'esecuzione della legge sull'emigrazione, è modificato secondo risulta dall'esemplare qui annesso, che sarà visto e sottoscritto per ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Modificazioni al Regolamento per la esecuzione della Legge 30 dicembre 1888, n. 5866, sulla emigrazione.

I. All'articolo 1° è sostituito il seguente:

I passaporti agli emigranti verso un paese transmarino non saranno conceduti, quando non sia dimostrato assicurato l'imbarco degli emigranti stessi.

II. L'articolo 6° è modificato come segue:

Il Prefetto, verificata la regolarità dei documenti, trasmetterà la domanda al Ministero col suo parere.

III. L'articolo 7° è modificato come segue:

Il Ministero, riconosciuta la legalità della domanda e dei certificati annessi, ordinerà che presso la Tesoreria provinciale sia depositata la cauzione di lire tremila di rendita in titoli dello Stato, se la patente è domandata per una regione, la cui popolazione non superi i sette milioni di abitanti: di lire 4000 di rendita, se la patente è domandata per una parte dello Stato, la cui popolazione non ecceda i dieci milioni di abitanti: di lire 5000 di rendita, se la patente è domandata per operare in tutto il Regno.

Sulla presentazione della ricevuta del Tesoriere provinciale sarà rilasciata la patente.

Le patenti già rilasciate saranno valide, ancorchè la cauzione sia inferiore alla cifra sovraindicata, finchè l'agente non incorra in alcuna condanna o ammenda.

IV. Dopo l'attuale articolo 17 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Qualora nel passaporto l'autorità, che lo rilascia, dichiari che «il viaggiatore non emigra», i funzionarii di pubblica sicurezza, le autorità marittime, gli armatori, o noleggiatori, i comandanti di navi non richiederanno al viaggiatore alcun contratto con agente di emigrazione, nè certificato di assicurato imbarco.

V. L'attuale articolo 18 è modificato come segue:

L'agente o subagente sarà tenuto ad accompagnare o a far accompagnare da un incaricato gli emigranti al porto d'imbarco per averne cura sino alla loro partenza, o pure, a delegare all'uopo un incaricato residente nel luogo d'imbarco.

VI. All'attuale articolo 22 è sostituito il seguente:

Quando il viaggio non debba farsi direttamente e il trasbordo di cui al comma e dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1888, debba seguire in porto estero, nel contratto l'agente dovrà espressamente dichiarare ch'egli garantisce anche sull'altro trasporto la osservanza delle condizioni pattuite nel contratto medesimo e prescritte dalla legge italiana suddetta.

VII. Dopo l'articolo 22 sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli:

L'agente non potrà pattuire, a norma dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1888, il trasbordo in porto estero, se la partenza non sia avvenuta da un porto del regno, e se manchi il contratto in triplo originale, e se non sia stato depositato uno dei tre esemplari, insieme a dichiarazione analoga a quella indicata nel precedente articola di questo regolamento, presso il capitano del porto di partenza.

. . . .

A tergo o al margine di ogni contratto fra l'agente e l'emigrante dovranno essere stampati gli articoli 14, 15, 16, 17 della legge 30 dicembre 1888, e gli articoli 23 e 24 del presente regolamento.

VIII. L'art. 26 attuale è modificato come segue:

Delle informazioni che il Ministero dell'Interno assumerà sulle condizioni igieniche, economiche e di sicurezza delle regioni, per le quali si determina una corrente di emigrazione, sarà data notizia ai Prefetti ed ai Sindaci, che ne cureranno la pubblicità coi mezzi di cui dispongono e mediante affissione all'albo pretorio dei municipi, negli uffici postali e telegrafici, nelle agenzie e subagenzie di emigrazione; e quando sia possibile anche alla porta delle chiese parrocchiali.

Roma, 27 novembre 1891.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'Interno
G. NICOTERA.

Il Numero 654 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data 2 dicembre 1891, col quale l'ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante due seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 2° Collegio di Campobasso.

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 n. 999,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 2° Collegio elettorale di Campobasso è convocato pel giorno 27 dicembre corrente affinchè proceda alla elezione di due dei cinque Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 3 gennaio 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero 655 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data 2 dicembre 1891, col quale l'Ufficio dellla Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante un seggio di Deputato al Parlamento assegnato al Collegio di Pisa;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 N. 999;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Pisa è convocato pel giorno 27 dicembre corrente affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 3 gennaio 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli* : L. FERRARIS.

Il Numero **656** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data 30 novembre 1891 col quale l'Ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati notificò esser vacante un seggio di Deputato al Parlamento assegnato al Collegio di Ancona;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 N. 999;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Ancona è convocato pel giorno 27 dicembre corrente affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 3 gennaio 1892.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli* : FERRARIS.

Il Numero **657** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I funerali del compianto cav. avv. nobile Carlo Cadorna senatore del Regno, Ministro di Stato e Presidente del Consiglio di Stato, saranno fatti a carico dello Stato.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1891.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.
PELLOUX.
G. NICOTERA.
LUIGI FERRARIS.
L. LUZZATTI.
G. COLOMBO.
BRANCA.
S. DE SAINT BON.
P. VILLARI.
CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli* : L. FERRARIS.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza.*

Con R. decreto del 3 agosto 1891:

Ficocelli Carmine, Scorza Umberto, Romanelli Augusto, Piccinoli Luigi, Molinari Giuseppe, Interlandi Vito, Noto Alfredo, Saraiva Alessandro, Nicolacci Giuseppe, Scalari Ulderico, Crisafulli Elia, Barone Ernesto, Mastrandrea Antonio, Gabrielli Giuseppe, Paolella Alfredo, Pagani Corte Francesco, Caratozzolo Salvatore, Terranova Giuseppe, Cavallaro Baldassarre, alunni di 2ª categoria nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominati delegati di pubblica sicurezza di 4ª classe (L. 1500).

Nappi dott. Domenico, Rotondani dott. Michele, Garro dott. Sebastiano, alunni di 1ª categoria nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominati vice ispettori di pubblica sicurezza di 3ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 7 settembre 1891:

Fornaciari cav. dott. Giuseppe, ispettore di 2º grado di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato d'ufficio in aspettativa, per motivi di salute.

Santoro Raffaele, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia.

Con R. decreto dell'11 settembre 1891:

Ferretti Enrico, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa, per motivi di salute.

Con R. decreto del 17 settembre 1891:

Dompè Giovanni, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Solmi Antonio, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età.

Govoni Alessandro, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Ceccatelli Nicolò delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo per anzianità di servizio in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 24 settembre 1891:

Delfino Stefano, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Fontana Vittorio, delegato di 3ª classe, nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, revocato dall'impiego.

Mazzoleni Francesco Carlo, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, revocato dall'impiego.

Con R. decreto del 25 settembre 1891:

Lauro cav. Angelo, ispettore di 1° grado e di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 5 ottobre 1891:

Mazza Giuseppe, capitano nell'esercito, nominato delegato di pubblica sicurezza di 1ª classe (L. 3000).

Benincasa Salvatore, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per avanzata età.

Caraccioni cav. Luigi, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Con R. decreto del 12 ottobre 1891:

Bongianni Francesco, ispettore di 2° grado, di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Sciarra dott. Paolo, vice ispettore di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicureza, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Bioletto Maurizio, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Mirarchi Iginio, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Dinx Giuseppe, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di salute.

De Feo dott. Pasquale, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nominato vice ispettore di 3ª classe (Lire 2000).

Con R. decreto del 12 ottobre 1891.

Ferrarese Pietro, nominato delegato di pubblica sicurezza di 3ª classe (L. 2000).

Con R. decreto del 15 ottobre 1891.

Bozzi dott. Francesco, vice ispettore di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Con R. decreto del 21 ottobre 1891.

Pecci Nicola Maria, delegato di 1ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per avanzata età.

Melodia Federico, delegato di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, in aspettativa per salute, richiamato in servizio.

Turba Giuseppe, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute.

Con R. decreto del 29 ottobre 1891

Santoro Raffaele, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, revocato dall'impiego.

Con R. decreto del 2 novembre 1891.

Fontana Vittorio, delegato di 3ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato a riposo.

Sinigalli Pietro, delegato di 4ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dispensato dal servizio, perchè chiamato sotto le armi.

Con R. decreto dell'8 novembre 1891.

Sonnino Giuseppe, delegato di 4ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 12 novembre 1891.

Mandolesi cav. dott. Paolo, ispettore di 2° grado di 2ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Ramunni dott. Francesco, delegato di 4ª classe nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si fa noto che il Ministero del Tesoro ha fissato il valore della lira sterlina a lire italiane 25,95 per il pagamento degli interessi delle Obbligazioni del Prestito Anglo-Sardo (26 giugno e 22 luglio 1851) che avrà luogo a cominciare dal 1° dicembre 1891 (con riserva di variarlo anche nel corso del semestre quando ne fosse il caso).

Si segna in calce alla presente la tabella del relativo conteggio per norma dei ritentori delle cedole (coupons o vaglia) di detto Prestito.

Si avverte che il cambio della lira sterlina si riferisce all'epoca del pagamento delle cedole senza distinzione di scadenza, cosicchè le cedole di qualunque semestre, pagate dal 1° dicembre 1891 a tutto maggio 1892, saranno ragguagliate allo stesso cambio sovra indicato.

TABELLA di ragguaglio per le somme da pagarsi sulle cedole semestrali delle Obbligazioni del Prestito Anglo-Sardo 1851, a cominciare dal 1° dicembre 1891.

Serie	VALORE di ciascuna cedola in lire sterline	VALORE di ciascuna cedola in lire italiane	RITENUTA del 13,20 p. 0₍0 per imposta di ricchezza mobile	Somma netta da pagarsi per ciascuna cedola in lire italiane
A.	25 »	648 75	85 64	**563 11**
B.	12 10	324 37	42 82	**281 55**
C.	2 10	64 87	8 56	**56 31**
D.	1 »	25 95	3 43	**22 52**

Roma, 28 novembre 1891.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 960270 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 500 al nome di Boucouris o Bukuri Annetta di Anastasio, nubile, domiciliata in Atene (Grecia) e vincolata per l'usufrutto vitalizio congiuntamente a favore dei coniugi Rugani Bartolomeo, detto anche Giovanni fu Sebastiano e *Cristofani Oliva* fu *Sebastiano*, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi a favore congiuntamente dei coniugi Rugani Bartolomeo detto anche Giovanni fu Sebastiano e *Cristofani Oliva* fu *Cristofano*, veri usufruttuarii vitalizii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 dicembre 1891.

Per il Direttore Generale
FORTUNATI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 886344 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 590, al nome di Pannoncelli Giuseppe fu Giovanni, con annotazione di vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *Lavandes* Luigia fu Giuseppe, nubile, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome del detto Pannoncelli, ma con l'usufrutto a favore di *Lavondes* Luigia fu Giuseppe, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

È indetto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di storia, vacante nel R. Istituto tecnico di Napoli, al quale uffizio è annesso il grado di professore titolare di terza classe e lo stipendio di lire 2160 annue.

Coloro che intendono prendervi parte debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'articolo 206 (1) della legge 13 novembre 1859 n. 3725.

A tali documenti gli aspiranti dovranno aggiungere:

1. Il certificato di nascita;
2. Un attestato medico debitamente autenticato comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;
3. La fedina criminale.

Gli attestati di cui ai nn. 2 e 3 dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1891.

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali, al 1° gennaio 1892, avranno superato l'età di 39 anni, salvo se si tratti di persona che già copra od abbia coperto un ufficio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

(1) Art. 206. Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti del loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agl'istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal terzo comma del presente avviso.

Se il vincitore del concorso sarà provvisto di uno stipendio superiore a quello annesso alla cattedra sopraindicata, esso gli sarà conservato, purchè non sia superiore a quello stabilito dalla legge per i titolari di prima classe.

Il candidato prescelto sarà obbligato ad impartire, senza diritto ad alcun maggior compenso, sino a 15 ore settimanali d'insegnamento così nelle classi normali come in quelle aggiunte.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'Insegnamento) delle domande d'inscrizione al concorso, scade il 31 gennaio 1892.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e colla massima esattezza, il loro domicilio, affinchè possano esser loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le dimande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione,
addì 30 novembre 1891.

Il Direttore
Capo della divisione dell'insegnamento tecnico
SCARENZIO.

2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso a un posto di professore titolare di una delle classi inferiori del Ginnasio Genovesi di Napoli, con lo stipendio annuo di lire 1920.

Tale concorso sarà per titoli ed esame e si effettuerà con le norme prescritte agli articoli 206, 207, 208 e 209 della legge 13 novembre 1859 n. 3725.

Coloro i quali intendono di prendervi parte, dovranno, entro 40 giorni, dalla data del presente avviso, farne domanda in carta bollata da lire 1,20 al R. provveditore agli studi in Napoli, unendo alla domanda stessa i rispettivi titoli e documenti, tra i quali dovranno essere i seguenti:

1. Laurea universitaria o diploma di abilitazione all'insegnamento, con lo specchietto dei punti ottenuti negli esami generali e speciali;
2. Fede di nascita;
3. Certificato negativo di penalità;
4. Attestato di buona condotta;
5. Dichiarazione medica di sana costituzione fisica.

I documenti dal n. 2 al 5 dovranno prodursi soltanto da chi già non trovisi ad insegnare in istituti governativi di pubblica istruzione.

Le domande che pervenissero dopo scorso il termine indicato, o pervenendo entro il termine medesimo, non fossero munite dei relativi titoli e documenti, si avranno come non fatte.

Roma, 23 novembre 1891.

Il Direttore capo
della Divisione per l'istruzione classica
F. LANZANI.

2

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 3 dicembre 1891

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	sereno	—	7 3	— 0 8
Domodossola	sereno	—	8 4	0 0
Milano	nebbioso	—	8 0	2 8
Verona	sereno	—	13 2	6 2
Venezia	sereno	calmo	11 1	3 9
Torino	sereno	—	6 7	2 9
Alessandria	nebbioso	—	9 2	3 0
Parma	coperto	—	10 2	5 2
Modena	coperto	—	11 8	7 0
Genova	sereno	legg. mosso	14 1	9 4
Forlì	nebbioso	—	11 0	7 6
Pesaro	coperto	calmo	11 1	3 4
Porto Maurizio	1[4 coperto	calmo	16 1	8 9
Firenze	sereno	—	13 4	3 9
Urbino	nebbioso	—	7 7	3 3
Ancona	coperto	calmo	10 8	7 5
Livorno	sereno	calmo	15 0	8 0
Perugia	sereno	—	10 7	5 1
Camerino	sereno	—	7 4	3 0
Chieti	sereno	—	9 4	0 4
Aquila	coperto	—	9 0	4 2
Roma	1[2 coperto	—	15 0	4 5
Agnone	1[4 coperto	—	7 5	2 4
Foggia	1[4 coperto	—	12 9	7 5
Bari	3[4 coperto	calmo	12 7	9 8
Napoli	1[4 coperto	calmo	13 5	8 8
Potenza	coperto	—	7 7	5 0
Lecce	1[2 coperto	—	15 0	10 5
Cosenza	sereno	—	12 6	6 8
Cagliari	1[4 coperto	calmo	17 5	11 4
Reggio Calabria	coperto	calmo	17 0	14 1
Palermo	coperto	calmo	18 4	9 3
Catania	1[4 coperto	calmo	19 0	11 0
Caltanissetta	coperto	—	12 8	7 5
Siracusa	3[4 coperto	calmo	18 0	11 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 3 dicembre 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 760,9

Umidità relativa a mezzodì . . . . = 67.

Vento a mezzodì . . . . . . Nord debole.

Cielo a mezzodì . . . . . . sereno.

Termometro centigrado { massimo = 14°, 9. minimo = 4°, 5.

Pioggia in 24 ore: — —

Il 3 dicembre 1891.

In Europa continua la depressione al Nordovest, pressione elevata al Sudovest della penisola iberica e sulla Russia centrale. Mosca 770; Lisbona 769; Calais 757; Ebridi 727.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso; pioggie in diverse stazioni; venti deboli; temperatura qua e là diminuita.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto in Sicilia, coperto o nebbioso sulla valle padana, poco nuvoloso o sereno altrove; venti settentrionali freschi sulla penisola salentina; generalmente deboli altrove; barometro a 761 mill. all'estremo Nord, a 760 al Sud dell'Adriatico, a 759 in Sardegna.

Mare mosso o agitato lungo la costa meridionale adriatica.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali; cielo vario al Sud, generalmente sereno altrove; temperatura in diminuzione; mare mosso o agitato lungo le coste meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 3 dicembre 1891.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione di ballottaggio seguita ieri per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze.

Riuscì nominato con 46 voti sopra 70 votanti, il senatore Tittoni.

Commemorazione.

PRESIDENTE commemora, fra la profonda attenzione del Senato, il senatore Carlo Cadorna.

Lo chiama nobile superstite della forte generazione che tanto sofferse ed operò.

Ricorda la buona rinomanza che ebbe nel foro e il suo indomato affetto per la patria. (Bene).

Dice della partecipazione avuta da lui ai massimi avvenimenti del nostro risorgimento.

Ricorda come sia stata sua fortuna di appartenere al Governo nei giorni più felici dell'epopea nazionale. (Approvazioni).

Accenna alle altissime cariche coperte dall'illustre defunto.

Ne elogia la dottrina e la sapienza quale presidente del Consiglio di Stato.

Lo chiama giurista profondo e avveduto statista.

Credente e religioso, sposò nella sua bell'anima, la fede e la patria (Approvazioni).

Nel Governo e nel Parlamento fu oratore, efficace, cooperatore attivissimo.

La bontà e la rettitudine lo fecero amare e rispettare da tutti.

Si fa interprete del vivo rimpianto del Senato presso il fratello dell'estinto.

La morte di Carlo Cadorna toglie alla patria una forza, una grande virtù. (Vivissime e generali approvazioni).

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, accenna ad alcuni suoi ricordi personali concernenti Carlo Cadorna.

A nome del Governo rammenta come Carlo Cadorna quale uomo politico abbia portato fin dalla prima legislatura del Parlamento subalpino la parola e l'opera.

Ricorda avere egli prestato opera assidua, efficace, intelligente all'arduo problema del decentramento.

Nello studio del grave argomento portò caldissimo amore pel pubblico bene.

Carlo Cadorna spese la vita a prò del suo paese e a prò di quegli ideali che sono salvaguardia del benessere della patria. (Benissimo).

legge del 1875, sono ben più certi di quelli che ora si vorrebbero colpiti dall'art. 357.

Intorno al termine si possono elevare tutti i dubbi che si elevano sulla notificazione della sentenza, dubbi che sono numerosi e gravissimi.

MANFREDI, relatore, a nome dell'ufficio centrale, dichiara che l'articolo è giustificato: le questioni di termine non possono dar luogo a dubbi e a gravi discussioni.

Molte volte si fa tradurre da luoghi lontani un appellante, detenuto per altra causa, e si incomoda la Corte per sentir decidere una evidente inammissibilità.

I casi enunciati dal senatore Pascale sembrano affatto eccezionali.

L'articolo 404 del progetto, permettendo la presentazione dei motivi contemporaneamente alla interposizione d'appello, giova assai all'appellante e può evitare molte inammissibilità.

AURITI riconosce che le questioni sui termini possono essere gravi e quindi propone che nel primo comma si dica solo « se la presentazione dei motivi, ecc. »

Così si parte, pel termine, dalla data della dichiarazione di appello che è cosa che non può dar luogo a questione.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, consente nell'emendamento del senatore Auriti, e quando vi consenta l'Ufficio centrale, crede che lo stesso senatore Pascale dovrà dirsi appagato.

Fa notare il risparmio di tempo pei magistrati.

L'art. 357 è approvato coll'emendamento Auriti, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro.

Senza discussione si approvano gli articoli 360, 362.

L'art 393 è tutto soppresso essendo compreso nel 392.

AURITI ritira il suo emendamento all'art. 399 e ne dice le ragioni.

MANFREDI, relatore, sull'art. 405, 1° comma propone si dica solo « se la presentazione dei motivi ecc. »

L'art. 405, così emendato, è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 407.

MANFREDI, relatore, legge il nuovo testo dell'art. 434.

MIRAGLIA *junior* vi aderisce ritirando il suo emendamento.

L'art. 434 del nuovo testo è approvato.

MANFREDI, relatore, legge il nuovo testo dell'art. 445 e quindi il senatore Miraglia vi aderisce ritirando il suo emendamento.

L'art. 445 del nuovo testo è approvato

MANFREDI, relatore, legge una nuova formola dell'art. 604 e il senatore Miraglia vi aderisce ritirando il suo emendamento.

L'art. 604 del nuovo testo è approvato.

AURITI svolge il suo emendamento all'art 651 dimostra come esso in parte risolva un dubbio della legge, in parte provveda a nuove necessità.

L'art. 651 è approvato coll'emendamento Auriti.

PRESIDENTE, così è ultimata la discussione dell'art 1.

Gli articoli 2 e 3 sono approvati senza discussione.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, e dei culti, parla sull'articolo 4 proposto dal senatore Deodati.

Fa notare come vi siano gravi difficoltà e pericoli a riunire leggi in testo unico. L'iniziativa privata ha già supplito.

Desidererebbe che l'emendamento fosse ritirato.

MANFREDI, relatore, dichiara che l'onorevole Deodati lo pregò di ritirare l'emendamento suo ove il guardasigilli avesse fatto difficoltà.

PRESIDENTE dà la parola all'onorevole G. P. Tolomei per svolgere il seguente ordine del giorno da lui proposto:

« Il Senato fa invito al Governo del Re di presentare sollecitamente le ulteriori riforme al Codice di procedura penale volute dalla progredita civiltà dei tempi ».

TOLOMEI G. P. svolge il suo ordine del giorno. Dice come il presente disegno di legge non soddisfaccia a tutte le esigenze della scienza e della nuova civiltà.

Enumera le gravi questioni che si dibattono oggi fra i cultori della procedura penale.

Fra esse ricorda quelle relative alla parte civile, all'esercizio dell'azione penale popolare, i risarcimenti alle vittime degli errori giudiziarii.

Confida che il ministro vorrà dotare il paese di un nuovo Codice di procedura penale. (Bravo! Benissimo!).

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, osserva come la gravità delle considerazioni e degli oggetti accennati dall'onorevole senatore Giampaolo Tolomei non si presti ad un voto generico.

L'oratore riconosce la giustezza delle intenzioni del proponente, ma gli fa osservare come dalla votazione del suo ordine del giorno potrebbe venire una infirmazione alle disposizioni del Codice vigente.

Propone al senatore Tolomei di modificarlo in altri termini.

PIERANTONI crede che il miglior partito sarebbe che il senatore Tolomei si contentasse di ritirare il suo ordine del giorno.

TOLOMEI G. P. Udite le considerazioni del ministro e dell'onorevole Pierantoni consente di ritirare il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE dichiara esaurita la discussione del progetto. Osserva come, però, converrà che, prima che esso venga posto in votazione a scrutinio segreto, l'Ufficio centrale si occupi di coordinare le diverse parti e i numeri degli articoli del Codice contemplati nell'articolo 1, tenendo conto anche delle soppressioni avvenute; tutto ciò affine che possa redigersi esattamente il preambolo dell'articolo stesso e metterlo in piena armonia col testo.

MANFREDI, relatore, dice che l'Ufficio centrale si occuperà senza ritardo del lavoro indicato dall'eccellentissimo presidente.

PRESIDENTE la votazione a scrutinio segreto del progetto approvato sarà posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta è levata a ore (5,25).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 3 dicembre 1891.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2,15.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione di ieri, e proclama membri della Commissione generale del bilancio l'onorevole Mocenni che ebbe voti 151 e l'on. Chiaradia che ebbe voti 150.

Commemorazione del senatore Cadorna.

PRESIDENTE. Ho il dolore di partecipare alla Camera la dolorosa notizia del decesso, avvenuto la scorsa notte, dell'illustre senatore Carlo Cadorna, ministro di Stato e primo presidente del Consiglio di Stato.

Con lui si è spento l'ultimo superstite dei ministri di re Carlo Alberto, uno degli ultimi avanzi di quella schiera di valentuomini che prepararono il risorgimento nazionale, e dei deputati che nel 1848 inaugurarono il Parlamento Subalpino.

Carlo Cadorna, era appena trentenne, che già s'era innalzato ad altissima fama di valente giureconsulto nel foro piemontese.

Amicissimo, e ad un tempo emulo di Urbano Rattazzi, con lui entrò a far parte della Camera elettiva, nel marzo del 1848; insieme con lui si schierò nelle file del partito liberale nazionale e da lui fu chiamato in quel Consiglio della Corona, che bandì la seconda guerra per l'indipendenza nazionale.

Accompagnò Carlo Alberto in quella sventurata campagna, fu al suo fianco sul campo di battaglia nella infausta giornata di Novara, ne sentì lo strazio, l'amarezza e il profondo cordoglio, ed ebbe dall'addolorato Sovrano nell'abdicare, per riparare in esilio, testimonianza di grato animo e di affettuosa simpatia.

Fu quel giorno fatale il giorno più infausto della vita di Carlo Cadorna; ma lo strazio provato in mezzo a tanta sventura non abbattè la sua fede nei destini della patria, quasi presago che la mano dalla quale avea veduto raccogliere la corona deposta dal magnanimo Re, dovesse appunto esser quella designata dalla provvidenza a rialzare le sorti d'Italia, e ad assicurarne la indipendenza e l'unità.

PERAZZI, a nome della provincia di Novara, rammenta come i suoi concittadini sempre ne abbiano ammirata la virtù del sacrificio, il sentimento di giustizia, la modestia, la bontà, d'animo. (Bene).

TABARRINI delinea l'opera prestata dal Cadorna al Consiglio di Stato.

Dice come egli vi abbia portato altissima dottrina e fama di assoluta, indiscussa integrità.

Era fautore ardentissimo dei tempi nuovi. Fu tollerante di tutte le opinioni. Considerò il Consiglio di Stato come una famiglia.

Mirò sempre a tener alta la fama e il prestigio del Collegio cui presiedeva.

Il suo nome rimarrà scritto indelebilmente negli annali della nostra patria. (Benissimo).

RÓSSI A. si associa ai tributi di compianto e di onore resi all'estinto.

Propone che in segno di lutto il banco della presidenza venga per 15 giorni addobbato a lutto.

L'onorare uomini come Carlo Cadorna è ammaestramento per le nuove generazioni. (Approvazioni).

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del senatore Rossi, che è approvata all'unanimità.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia e dei culti, annunzia al Senato che il Consiglio dei ministri deliberò che i funerali di Carlo Cadorna si facciano a spese dello Stato. (Benissimo).

PRESIDENTE comunica che i funerali del compianto senatore avranno luogo domani mattina alle ore 10 partendo da via Monserrato alla stazione della ferrovia.

Rinvio d'interpellanza.

PRESIDENTE essendo presente il ministro del Tesoro dà lettura della seguente domanda di interpellanza, già comunicata al Senato, perchè il ministro voglia dichiarare se la accetta e quando intende di risponderví:

« I sottoscritti desiderano di muovere interpellanza ai signori ministri del Tesoro e dell'agricoltura se e quali provvedimenti intenda di prendere il Governo per regolare la circolazione monetaria nel Regno in vista della crisi che sempre più si accentua ed in relazione alla promessa legge sulle Banche di emissione. »

« Rossi Alessandro
« Marescotti. »

LUZZATTI, ministro del Tesoro, prega l'onor. Rossi, anche per l'onorevole Marescotti, a consentire che l'interpellanza, che il Governo accetta, venga posta all'ordine del giorno per il suo svolgimento nei primi giorni di gennaio.

Essa, così, precedendo la presentazione del disegno di legge sulle Banche d'emissione che avverrà appunto verso la metà di gennaio, potrà fornire nuovi lumi al Governo per il progetto medesimo.

ROSSI ALESSANDRO consente alla domanda del ministro.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » (N. 40).

PRESIDENTE prega che anzitutto l'ufficio centrale si pronunzi sugli articoli la cui discussione fu sospesa.

MANFREDI sull'art. 206 dichiara che accetta l'emendamento Auriti al n 1. Accetta l'emendamento Miraglia sul secondo numero dello stesso articolo, tolte sole le parole « di oltraggio come è preveduto dagli articoli 194 al 197 ». Sul numero terzo accetta l'emendamento del senatore Bartoli.

MIRAGLIA *junior*, crede che la modifica del senatore Bartoli possa ingenerare qualche confusione.

Propone si lasci la dizione come è che non diede mai luogo ad inconveniente.

BARTOLI mantiene l'emendamento per ragione di chiarezza.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, si uniforma alle decisioni dell'ufficio centrale.

L'art. 206 è approvato cogli emendamenti, quali furono accettati dall'ufficio centrale.

MANFREDI, relatore, a nome dell'Ufficio centrale, legge il nuovo testo dell'art. 250.

MIRAGLIA, *junior*, ritira il suo emendamento all'art. 250.

L'articolo 250 è approvato secondo il nuovo testo proposto dallo Ufficio centrale.

MANFREDI, relatore, sull'articolo 266 legge la nuova dizione proposta dall'Ufficio centrale, di accordo col senatore Miraglia *junior*.

MIRAGLIA, *junior*, ritira il suo emendamento.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, accetta il nuovo testo dell'Ufficio centrale che è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 267.

MANFREDI, relatore, osserva che la modificazione all'art. 341 si connette all'art. 344.

PIERANTONI chiede se il pubblico ministero presso il pretore sarà ancora un delegato di pubblica sicurezza.

MANFREDI, relatore, propone che nel 1° comma dell'art. 341, prima delle parole « riconosca che occorra » si pongano le altre « ed al termine della discussione ».

L'art. 341, così emendato è approvato.

AURITI svolge il suo emendamento al n. 2 dell'art. 353.

MANFREDI, relatore, e FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, accettano l'emendamento.

PIERANTONI chiede al ministro se consenta tante potestà quali ora sono concesse al P. M. presso le preture.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia e dei culti, assicura che questo progetto di legge fu elaborato da lui.

Nega che questa legge sia restrittiva della libertà, contraria alla sapienza legislativa.

Osserva che per modificare il P. M. presso le preture occorrerebbe riformare l'ordinamento giuridico. Perchè mettere in sospetto il P. M. presso le preture?

L'emendamento Auriti dovrebbe bastare ad appagare l'onorevole Pierantoni.

AURITI osserva che l'organico giudiziario è quello che regola il P. M. presso le preture.

La legge attuale non riguarda l'organico, non aumenta la facoltà del P. M. presso il pretore, anzi rende applicabili le sentenze del pretore che possano essere meno buone per la cattiva rappresentanza del P. M. presso le preture.

PIERANTONI osserva che il diritto d'appello del P M. presso il tribunale ha gravi ostacoli per effettuarsi.

Le buone leggi senza un buon organismo esecutivo valgono nulla.

Si diffonde sulle persone che a termini dell'art. 132 O. G. fungono da pubblico ministero presso le preture.

Non parte dalla legge del sospetto, ma da logiche presunzioni.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, osserva che l'art. 132 non è ora punto in discussione.

Crede che l'emendamento Auriti torni giovevole ai desiderii dell'onorevole Pierantoni.

L'art. 353, coll'emendamento Auriti, è approvato.

PASCALE sull'art. 357 spiega perchè fino a questo punto della discussione non abbia più parlato.

Parlerà ora, memore del cortese invito fattogli di voler concorrere a migliorare la legge.

Prega che si rinunzi alla riforma dell'art. 357.

Spiega come una disposizione analoga trovi posto pei ricorsi in cassazione. Applicarla all'appello che è rimedio ordinario e quasi complemento del giudizio, è fuori di luogo.

Non vi è da invocare un maggiore lavoro notevole per le Corti d'appello.

Non è da dimenticare l'accresciuta competenza dei tribunali penali.

Di più i casi di inamissibilità per la cassazione, contemplati nella

Carlo Cadorna palesò instantemente la sua piena fiducia in Vittorio Emanuele; e le libertà dal nuovo Re guarentite gli diedero certezza che le nazionali aspirazioni avrebbero trovato in Piemonte un sicuro ed inviolato ricovero.

Quando il trattato di pace stipulato poco dopo con l'Austria, parve voler imporre a quella nobile Provincia l'oblio dei fratelli lombardi, Carlo Cadorna relatore non esitò a fare alla Camera la fiera proposta del rigetto di quel trattato. Seguirono allora giorni di longanimità e di paziente lavoro, ma la lealtà del Re, l'affetto da Lui meritato dal popolo, e l'azione prudente ma pertinace del Parlamento Subalpino, serbarono incolumi i destini d'Italia, e prepararono i lieti avvenimenti che ne assicurarono il trionfo.

Corlo Cadorna fu, in quel tempo, e per anni molti, presidente della Camera, e ancora lo ricordo con quanta sapienza ne dirigesse i lavori. Fu poi chiamato da Camillo Cavour a reggere il Ministero dell'istruzione pubblica, e di Cavour fu attivo ed intelligente collaboratore in tutti gli avvenimenti che si succedettero poi.

Fu, più tardi, ministro dell'interno del nuovo Regno d'Italia; andò ambasciatore in Inghilterra, e ancora è viva colà l'alta considerazione in cui fu tenuto per la profonda sua scienza in materie giuridiche ed internazionali. Rientrato in patria, occupò altri altissimi uffici, ed in ultimo quello di primo presidente del Consiglio di Stato; seguì le nobili tradizioni di quell'alto Consesso, ne tenne alta l'autorità, e colla propria dottrina, colla rettitudine propria, ne fece vieppiù spiccare la inflessibile imparzialità e l'elevata sapienza.

E' questi l'uomo insigne di cui oggi noi deploriamo l'amara perdita. Già d'alquanto egli avea varcato gli anni 80, ma ancora era vegeto e sano; ancor son pochi giorni egli lavorava indefessamente, serbando del lavoro quel sentimento del dovere, che fu la religione della sua vita. Il male che improvvisamente lo assalì, abbattè le sue forze, ma la sua mente si serbò sempre lucida e memore, e il lume della sua eletta intelligenza non si spense che all'ultimo istante.

Carlo Cadorna servì la Dinastia di Savoia con devozione ed amore; servì la patria per oltre 50 anni; a lei dedicò i suoi affetti, i suoi studi, tutta la sua vita intelligente ed operosa, e la patria egli onorò col suo ingegno, colle sue virtù, cogl'insigni suoi scritti, coi segnalati servigi da Lui continuamente prestati. Egli lascia di sè una pagina illustre negli annali del risorgimento nazionale, la quale sarà per lui un titolo perenne di nazionale benemerenza e di riconoscente riverenza alla sua memoria.

Se per legge inesorabile anche gli uomini più benemeriti devono, ad uno ad uno, essere rapiti alla patria, ci sia di conforto lo sperare che l'esempio delle loro virtù, del loro patriottismo, del bene da Essi operato, costituisca un patrimonio per sempre sacro alla nazione e che in esso le generazioni che verranno attingano ognora la forza e l'irremovibile proposito di lavorare costantemente pel bene della patria. (Vive approvazioni).

NICOTERA, ministro dell'interno, si associa a nome del Governo alla commemorazione, fattasi dal presidente, del compianto Cadorna. Ne ricorda le virtù eminenti, e riferisce le ultime parole di lui, con le quali, raccomandandogli il Consiglio di Stato, mostrava quanto a cuore gli stesse l'alto suo ufficio e il bene del paese.

Annunzia che il Governo ha decretato che i funerali del senatore Carlo Cadorna siano fatti a spese dello Stato. (Approvazioni).

FRANZI, associandosi alle parole di compianto del presidente e del ministro dell'interno, ricorda le benemerenze del senatore Carlo Cadorna, sia verso la sua provincia nativa, sia verso tutta l'Italia.

PRESIDENTE comunica una lettera del presidente del Senato, con la quale annunzia che il trasporto funebre della salma del senatore Carlo Cadorna sarà domani mattina alle dieci. Estrae a sorte i seguenti nomi dei deputati che insieme all'ufficio di presidenza si uniranno al convoglio funebre: Adolfo Sanguinetti, Lochis, Morin, Speroni, Niccolini, Rampoldi, Nunzio, Nasi, Frascara e Pais.

NICOTERA, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge per modificazione alla legge di sicurezza pubblica in sostituzione di altra che ritira; e chiede che sia mandata alla stessa Commissione.

IMBRIANI si oppone, e chiede che sia inviata agli Uffici.

NICOTERA, ministro dell'interno, trattandosi dello stesso disegno di legge con alcune modificazioni, insiste nella sua proposta.

IMBRIANI non insiste.

(E' approvata la proposta del ministro).

VOLLARO chiede quando potranno essere svolte le sue proposte di legge.

PRESIDENTE. Se ne stabilirà il giorno, quando saranno presenti i ministri interessati.

VISCHI svolge la seguente proposta di legge:

« Articolo unico. L'articolo 1 della legge 5 maggio 1861, n. 174, è così modificato:

« Art. 1. Il giorno venti settembre di ogni anno è dichiarato Festa Nazionale per celebrare l'Unità d'Italia e lo Statuto del Regno ».

Ricorda che nella discussione della legge con la quale si stabiliva la data della festa nazionale si convenne generalmente che la miglior data sarebbe diventata quella in cui l'unità nazionale avrebbe avuto il suo compimento in Roma.

A questo concetto ed al fatto che in Italia e fuori si dà al 20 settembre il carattere di festa nazionale, s'inspira la sua proposta.

NICOTERA, ministro dell'interno, premesso che la coscienza del paese considera già come festa nazionale il 20 settembre, senza che occorra una legge, e che consacrando il fatto non si deve menomare l'importanza della solennizzazione dello Statuto (Approvazioni), non si oppone alla presa in considerazione.

(La Camera prende in considerazione la proposta).

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo agli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito.

TORRACA, presidente della Commissione, dichiara che il ministro accetta le riduzioni di indennità proposte dalla Commissione per il capo dello stato maggiore ed i comandanti di Corpo d'armata, e la Commissione, dal suo canto, accetta la disposizione transitoria diretta a mantenere le indennità a coloro che le godono ora, purchè venga estesa a tutte le indennità ed ai soprassoldi compresi nella tabella IV.

PERRONE domanda schiarimenti sulla misura dell'indennità.

SANI G., chiede che avverrà se la Camera approva le riduzioni e non la disposizione transitoria.

PELLOUX, ministro della guerra, dichiara che, se ciò avvenisse, si risorberebbe la sua libertà d'azione.

Spiega poi al deputato Perrone che le indennità, per i futuri titolari, verranno stabilite nella misura proposta dalla Commissione.

SANI G. ritira l'emendamento col quale faceva propria la disposizione proposta dal ministro.

(Approvasi il primo alinea della tabella *A*, concernente le riduzioni).

PERRONE, non essendo pago delle dichiarazioni del ministro, chiede che si inserisca nella legge che il presente capo di stato maggiore percepirà 8000 e non 4800 lire e che gli attuali capi di corpo d'esercito percepiranno 15,000 e non 4800.

PELLOUX, ministro della guerra, assicura che le indennità attuali non saranno toccate.

DELVECCHIO, relatore, per dissipare i dubbi del deputato Perrone, propone che l'aggiunta alla tabella si modifichi in questa forma: « Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori le conserveranno ».

PRESIDENTE sta bene; se ne parlerà quando sarà approvata la tabella.

BRUNICARDI propone che al direttore dell'Istituto geografico militare sia assegnata l'indennità di lire 2400 in luogo di quella di lire 1200, essendo ora quell'ufficio affidato ad un tenente e non ad un maggior generale com'era quando fu fatta la tabella.

SANI G. ravvisa troppo naturale che al direttore dell'Istituto geografico militare spetti l'indennità dovuta alla carica di tenente generale, che occorre per coprire quest'ufficio.

MURATORI, della Commissione, osserva invece che la Commissione, non opponente il ministro, ha già respinto la proposta ora avanzata dal deputato Brunicardi, e che all'aumento d'indennità repugna l'indole finanziaria della legge che si discute.

SANI G. deplora che la Commissione abbia posto e perseveri a porre un tenente generale in condizione inferiore a quella dei suoi compagni.

BRUNICARDI avverte che la sua proposta non esclude che, rivedendo l'organico, si possa di nuovo affidare la direzione dell'Istituto geografico ad un maggior generale.

MURATORI, della Commissione, fa notare all'onorevole Brunicardi che, secondo l'organico, quell'ufficio compete ad un maggior generale; se non che promosso il titolare a maggior generale, si è ritenuto opportuno di conservarlo nell'ufficio.

PELLOUX, ministro della guerra, dichiara che nulla osta acchè sia accettato l'emendamento dell'onorevole Brunicardi; che sarebbe anzi disposto ad accettarlo; ma che si rimette al giudizio della Camera.

(L'emendamento dell'onorevole Brunicardi non è approvato).

LEVI propone che siano soppresse le parole: « Ridurre a lire 300 il soprassoldo per gli ufficiali specificati nell'alinea *q.* »

MARAZZI, della Commissione, si oppone acchè sia accolto l'emendamento dell'on. Levi.

PELLOUX, ministro della guerra, dice che la proposta combattuta dall'onorevole Levi è della Commissione; ma che egli non può non tener conto dei desiderii dalla Commissione stessa manifestati.

LEVI ritira la sua proposta.

PRESIDENTE legge la seguente aggiunta proposta dalla Commissione:

« Coloro che già fruiscono le indennità e soprassoldi maggiori, li conserveranno. »

IMBRIANI avrebbe voluto che la legge entrasse subito in vigore, applicandola per coloro che godono le indennità a cui si riferisce, e anche per certe indennità speciali ad alcune persone. Nondimeno non insiste nel domandare alla Camera che sia respinta.

TROMPEO vorrebbe fosse chiarito meglio il concetto dell'aggiunta, sia quanto alle indennità da conservare, sia quanto alla loro durata.

PELLOUX, ministro della guerra, osserva che non è possibile il dubbio, poichè è chiaro che l'aggiunta si riferisce alla tabella quarta.

PERRONE non è persuaso della risposta del ministro, e crede che sarebbe bene risolvere il dubbio sollevato dall'onorevole Trompeo.

IMBRIANI crede scandalose certe indennità conferite alle persone.

(La Camera approva l'aggiunta proposta dalla Commissione).

PRESIDENTE annunzia la seguente aggiunta:

« Sarà conservato il cavallo ai capitani di fanteria, bersaglieri ed alpini che, alla data della promulgazione della presente legge, hanno compiuto un sessennio del loro grado.

« È fatta facoltà al Governo di ordinare in un testo nuovo le norme della presente legge con quelle preesistenti. »

DELVECCHIO, relatore, osserva che questa proposta è la conseguenza logica delle dichiarazioni fatte ieri dal ministro. (Commenti).

IMBRIANI domanda, a termini del regolamento, il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è differito a domani.

Svolgimento d'interpellanza.

CAVALLOTTI svolge le seguenti interpellanze:

« Sui criteri direttivi della politica del Ministero e particolarmente in ordine alla portata della legge delle guarentigie di fronte al diritto pubblico italiano e alla condotta delle autorità milanesi in un fatto pubblico che vi si collega. »

« Circa il testo delle dichiarazioni scambiate nella Delegazione austriaca intorno alla questione romana »

Afferma il carattere internazionale della questione ecclesiastica, e perciò domanda spiegazioni al Governo intorno alla questione medesima, sia nei rapporti con l'estero, sia nei rapporti con la politica interna, sia a proposito di fatti singoli che possano riferirvisi.

Nota la gravità della dichiarazione recentemente fatte nella Delegazione austriaca: gravità che all'oratore sembra accentuata più in ciò che il ministro austriaco volle tacere, che in quello che disse.

Ricordando che, nella seduta del 23 maggio 1877, il presidente della Camera italiana, il presidente del Consiglio, e la Camera stessa impedirono al deputato Savini di discutere atti del Governo francese riferentisi a questioni interne, nota che, invece, il deputato di Bolzano potè discutere, in seno alla Delegazione austriaca, la posizione del Pontefice dinanzi all'Italia, senza che la Delegazione stessa o il ministro ci trovassero nulla a ridire.

Legge infatti un brano del discorso del deputato di Bolzano, secondo il resoconto della *Neue Freie Presse*, e un brano del discorso, in risposta a quello, pronunziato dal ministro austriaco: e domanda che cosa direbbero il presidente della Camera e il Governo se il deputato Imbriani sorgesse a dichiarare in Parlamento la necessità di ridare all'Italia alcune terre ora austriache (Bene!) e se il presidente del Consiglio sarebbe disposto a rispondere che il problema non ha trovato la sua pratica soluzione (Ilarità) e che, pure essendo l'Italia alleata dell'Austria, il Governo farà del suo meglio per esaudire il desiderio dell'onorevole Imbriani. (Applausi all'estrema sinistra).

Crede, perciò, almeno discutibili, dal punto di vista della convenienza internazionale, le dichiarazioni di cui si tratta, e giusto le suscettibilità di coloro, che se ne sentirono offesi. E ciò tanto più considerando l'ambiente in cui quelle dichiarazioni furono fatte, perchè pare che il Governo austriaco non possa tener conto di certe tendenze.

Cita in proposito un articolo della *New Freie Presse*, giornale ufficioso austriaco, nel quale è detto che il ministro avrebbe potuto rispondere più aspramente al deputato Zöllinger se non avesse temuto di offendere i cattolici austriaci.

Questo concetto è ripetuto in un opuscolo testè comparso a Dresda.

In Austria dunque, contrariamente forse alle intenzioni di quel Governo, ci è un ambiente a noi non favorevole.

Le parole del ministro austriaco sono più notevoli se si paragonano a quelle pronunziate un mese fa sulla stessa quistione dal ministro di una nazione, che non ci è alleata.

Nessuna attenuazione delle parole del ministro austriaco potrà mai colmare l'abisso che vi è tra le sue parole e quelle pronunziate dai ministri francesi entro la Camera ed a Nizza (Bene! a sinistra).

Cita in proposito un articolo della *Voce della Verità* che appunto fa un paragone in questo senso fra le dichiarazioni del ministro austriaco e quelle di un ministro francese.

Viene poi a discutere dell'altra sua interpellanza sulla legge delle guarentigie.

Comincia coll'osservare che l'agitazione contro le guarentigie in Italia si rinnova periodicamente; il che mostra che esse non sono accettate con acquiescienza dal sentimento nazionale. Ad ogni modo l'oratore non si sarebbe per ora associato a sollevare un'agitazione su questo argomento se le parole pronunziate a Milano dal presidente del Consiglio non ce l'avessero costretto.

Non crede assolutamente che la legge delle guarentigie possa dirsi statutaria. Una legge non può essere dichiarata tale ad arbitrio di un ministro. Statutario è solamente tutto ciò che è basato sulla sovranità nazionale, sui plebisciti, statutari sono quindi la Monarchia, ed il Parlamento (Bene!).

Altre leggi statutarie non conosce e crede che contro questa frase sfuggita dal labbro eloquente del presidente del Consiglio avrebbero protestato gran parte dei nostri uomini di Stato, che si opposero gagliardamente alla legge delle guarentigie e più di tutti avrebbe protestato Benedetto Cairoli. (Bene!).

E viene ora all'altra parte della sua interpellanza a quella che riguarda lo scioglimento del comizio di Milano.

L'oratore ha la smania di dare ragione a tutti, e forse per ciò vorrebbe anche dar ragione all'ispettore che sciolse il comizio di Milano.

Infatti come poteva egli permettere che fosse discussa una legge, che avea sentito proclamare statutaria ed immutabile? (Ilarità).

Esaminando poi il fatto dello scioglimento del comizio, lo giudica illegale.

Nessuno poteva conoscere il contenuto della lettera, che fu impedito che si leggesse.

Si arrivò solo a leggere in pubblico una frase, che chiamava la legge delle guarentigie immorale.

Osserva che, stando anche al testo della detta legge, è proclamata inviolabile la sola persona del pontefice.

La inviolabilità non si estende al papato come istituzione: su questo argomento, come materia pertinente alla religione, lo stesso articolo 2 della legge proclama libera la discussione.

Ricorda che della legge sulle istituzioni religiose, che, applicando i concetti dell'onorevole presidente del Consiglio, dovrebbe pur dirsi statutaria, si fece liberamente la critica in quest'Aula, nello scorso giugno, in occasione di una interpellanza dell'onorevole Caldesi.

Ricorda come, all'ombra di quella legge, si compiano quotidianamente fatti, che ne vulnerano il principio.

Gli sembra che tutti questi fatti singoli rivelino la formazione di un partito, i cui intenti saranno certo rispettabili, ma sono certamente in urto con la coscienza democratica di una gran parte del paese.

Ciò sarà forse un bene, quando si faccia apertamente, dichiarando i principii cui ciascuno si ispira.

Ma quando tale nuovo partito, di cui gli pare vedere un prodomo nel discorso di Milano, dovesse affermarsi, egli fa appello alle gloriose memorie di tutto quanto il partito di sinistra.

I deputati non devono limitare l'azione loro a meschine raschiature di bilancio.

Quando sono in giuoco le conquiste liberali, acquistate cogli sforzi e col sangue di tre generazioni, devono i partiti ricordarsi che vi è qualcosa nella vita pubblica di superiore agli interessi materiali.

Ricorda le parole con le quali salutò l'avvento della Sinistra al potere.

Egli salutò allora l'auspicata concordia fra Bertani e Cairoli. Invoca ora una nuova unione degli elementi liberali, per non lasciare che siano menomati quei principii di civile libertà, che sono il legato di Dante, il sacro retaggio d'Italia. (Approvazioni a sinistra).

IMBRIANI, per fatto personale. Ricorda come il plebiscito delle Provincie napoletane affermasse l'Italia una indivisibile.

È dunque un diritto statutario rivendicare i diritti di Italia su Trento e Trieste.

PRESIDENTE richiama l'oratore al rispetto dei trattati e delle leggi.

MUSSI per fatto personale. Osserva che le diverse adesioni erano state annunziate sommariamente senza nessun incidente.

Già incominciava la discussione, quando l'ispettore di polizia si oppose a che si leggesse una comunicazione, della quale ancora non poteva o non doveva conoscere il tenore.

Allora un giornalista della città protestò reclamando la libertà di parola.

Non sa se e come quel funzionario sapesse che quella era una lettera, e che cosa contenesse.

L'oratore, che presiedeva il comizio, si accinse a legger la lettera: ma appena letta la prima frase, nella quale nulla si conteneva di incriminabile, il comizio fu sciolto.

Egli ed altri, protestando contro l'illegalità, rifiutarono di allontanarsi.

Dovere dunque dell'autorità politica era di procedere all'arresto di lui e degli altri.

Dimostra illegale lo scioglimento del comizio.

PRESIDENTE dichiara che le altre interpellanze relative a questo argomento saranno svolte domani.

Annunziansi diverse domande d'interrogazione ed interpellanza.

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto domanda all'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, se, pubblicandosi sabato la sentenza sul processo di Massaua, non possa essere pubblicata lunedì la relazione della Commissione d'inchiesta concernente i fatti, che provocarono la nomina della Commissione medesima. « Torraca. »

DI RUDINI', presidente del Consiglio, dichiara che la relazione è già sotto i torchi e sarà prossimamente pubblicata.

TORRACA ringrazia e si dichiara sodisfatto.

PRESIDENTE annuncia le seguenti domande d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia e giustizia e culti sulle intenzioni del Governo pel riordinamento delle temporalità ecclesiastiche e delle amministrazioni dello Stato dalle quali dipendono. « Indelli. »

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se e quando intende presentare le modificazioni necessarie al Codice di commercio riflettenti l'istituto del fallimento, rese urgenti, per fatti recenti e gravi.

« Muratori. »

L'onorevole presidente del Consiglio è pregato di comunicare queste due domande d'interpellanza al ministro di grazia e giustizia.

Altra domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto domanda d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione circa i provvedimenti che intende adottare a tutela del diritto pubblico sulle Gallerie private in Roma.

« Ettore Ferrari. »

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, accetta l'interpellanza, e si riserva di fissare il giorno per lo svolgimento.

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio e il ministro di grazia e giustizia sulla politica ecclesiastica del Governo.

« Bonghi. »

DI RUDINI' presidente del Consiglio, l'accetta e propone che sia riunita con le altre relative allo stesso argomento.

BONGHI, l'ha presentata solo per poter ringraziare l'onor. Cavallotti. (Si ride).

PRESIDENTE annuncia la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, sulla riforma della legislazione demaniale nelle provincie napoletane.

« Rinaldi Antonio. »

Prega il presidente del Consiglio di voler comunicare questa domanda d'interpellanza al ministro di agricoltura, industria e commercio.

Altra domanda d'interpellanza :

« Domando d'interpellare l'onorevole Guardasigilli sull'applicazione della legge per le nuove circoscrizioni mandamentali ».

« Vischi. »

L'onorevole presidente del Consiglio è pregato di comunicare questa domanda d'interpellanza.

Annuncia infine un'altra domanda d'interpellanza dell'onorevole Tassi:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze sui provvedimenti che intende prendere perchè agli ex-impiegati del macinato (ora ufficiali d'ordine di 4ª classe nelle Intendenze di finanza) non vengano interdetti i benefici attesi in buona fede dalla legge 22 luglio 1881 n. 183 e dal Regio decreto 26 novembre 1882 n. 1737.

« Tassi. »

Prega il presidente del Consiglio di comunicare tale interpellanza al suo collega il ministro delle finanze.

Osservazioni sull'ordine del giorno.

PELLOUX, ministro della guerra, propone che l'interpellanza n. 29 dell'onorevole Imbriani prenda il posto di quella dello stesso deputato che ha il n. 11, e questa vada al n. 29.

IMBRIANI aderisce.

(Così resta stabilito).

PRESIDENTE annunzia che fu presentata la relazione sulla elezione contestata del I collegio di Siracusa, e propone che sia iscritta nell'ordine del giorno per la seduta di mercoledì.

(Così è stabilito).

La seduta termina alle 6,5.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 3. — Il vescovo di Baiona fa pubblicare nella *Settimana religiosa* una Nota riguardo all'incidente di domenica scorsa. Dalla Nota risulterebbe che il vescovo affermò semplicemente il suo rispetto alle istituzioni della Francia.

BRINDISI, 3. — Col vapore *Principe Amedeo*, della Navigazione generale italiana, sono qui giunti da Patrasso il fratello ed il figlio del Re di Siam, con seguito

Essi proseguirono subito per Roma.

MASSAUA, 3. — Davanti al Tribunale ebbero luogo stamane le arringhe degli avvocati difensori, Stevenson per Adam Aga e Cantoni per Livraghi.

La sentenza sarà pronunziata sabato,

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 3 dicembre 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI Di contanti		In liquidazione Fine corrente	In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.
Rendita 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—		— —	92,15 17 1/2 20		— —
Rendita 5 0/0 2.a »	»	—	—	92,10 15 20	92 183	92,25 92,30		— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			56 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 25
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			92 —
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—	98,97 1/2	98 97 1/2			— —
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—					100 — 1)
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500		— —			440
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			420 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			404 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			465 50
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			479 —
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			485 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500		— —			618
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			417 —
» » » certif. provv.	»	500	500		—			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a S.	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 91	1000	750		— —			1260 —
» » Romana	»	1000	1000		— —	1050 1054 1055		— —
» » Generale	»	500	350		— —	291 90 1/2 91 1/2 92	92 1/4 92 1/2 93 93 (92 1/2	— —
» » di Roma	1 genna. 90	[illegible]	250		— —			305 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			31 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500	690	690 —	690 695		— —
» » » cert. prov.	»	500	250					100 —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 91	500	400	347 348	347 50	348 50 50 1/2 51 52		— —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			45
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	15 ottob. 91	500	500		— —	683		—
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500		— —	1060		—
» » Italiana per condotte d'acq	1 genna. 91	500	500		— —	212 213		—
» » Immobiliare	1 luglio 91	500	500		— —	195 200 200 1/2 202	201)	— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 91	500	300		— —			235
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			112 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			—
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 91	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250					— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 91	500	500		—			280 —
» » Metallurgica Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			200 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			215 2)
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200		— —			55 —
» » An. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	250		— —			250 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiario Incendi	1 genna. 91	100	100		— —			65
» Fondiario Vita	1 » 91	250	125		— —			220 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 91	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sardo nuova Emis. 3 0/0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»				— —			— —
Obbl. Prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91				— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno 2 dicembre 1891

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 91 610
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 89 440
Consolidato 3 0/0, nominale . . . » 56 187
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 54 882

B. TANLONGO, Presidente.

1) Ex coup. £. 2,17. — 2) Ex. acc. div. £. 5.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 70
	Parigi	Cheques	102 50	— —	— —
4	Londra	90 giorni	25 64	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Dicembre
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco MARIO BONELLI

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1891.

Rendita 5 0/0	90 70
» 3 0/0	56 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	92 —
Prest. Rothschild 5 0/0	102 —
Obb. città di Roma 4 0/0	408 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	458 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	490 —
Az. Fer. Meridionali	600 —
» » Mediterranee	460 —
» » » certif.	450 —
» Banca Nazionale	1250 —
» » Romana	1035 —
» » Generale	290 —
Az. Banco di Roma	310 —
» Banca Tiberina	35 —
» » Ind. e Com.	520 —
» » » Certif.	475 —
» Soc. Cred. Mobil.	250 —
» » » Merid.	47 —
» » Gas stampigl.	630 —
» » Acqua Marcia st.	1030 —
» » Condot. d'ac.	190 —
» » Gen. Illumin.	230 —
» » Tramway Om.	105 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	90 —
» » Immobiliare	185 —
» » Fond. Italiana	— —
Az. Soc. Min. Antim.	— —
» » Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	285
» » Metallurgic. Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	220 —
» » An. Piom. di Elettr.	250 —
» » Caoutchouc	60 —
» » Fondiar. Incendi	75
» » Fond. Vita	225 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	405 —
» » » 4 0/0	170 —
» Ferroviarie	290
» Fo. Napoli-Ottajano	240

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.